

Illegittimo silenzio della P.A: nel procedimento di autorizzazione unica relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica

T.A.R. Catanzaro, Sez. I 21 gennaio 2016, n. 121 - Salemi, pres.; Tuccillo, est. - Alfa Energia Blu S.p.A. (avv. Baldini) c. Regione Calabria.

Ambiente - Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica - Autorizzazione unica - Definizione del procedimento di VIA - Silenzio della P.A.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso la Alfa Energia Blu S.p.A. chiedeva di accertare l'illegittimità del silenzio serbato dalla resistente, con condanna della stessa a concludere il procedimento. Riferiva: di essere una società attiva nel campo energetico; che nel giugno 2014 presentava alla Regione Calabria domanda volta a ottenere l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica; che aveva provveduto a tutti gli adempimenti istruttori; che la Regione rimaneva inerte.

Eccepiva la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 ss. e 26 del d.lgs. 152/06 come descritto in ricorso. Riferiva: che l'art. 2 della l. 241/1990 imponeva la conclusione del procedimento in tempi certi; che l'art. 12 d.lgs. 387/2003 prevedeva l'obbligo per la pubblica amministrazione di concludere il procedimento prevedendo sistemi più rapidi; che l'art. 26 del 152/06 prescriveva l'obbligo per la pubblica amministrazione di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione di impatto ambientale; che nel caso di specie la Regione era rimasta inerte; che aveva diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 2 bis della l. 241/1990 come modificato dalla l. 69/2013.

2. Il ricorso deve trovare accoglimento. L'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 fissa in 150 giorni il termine per la conclusione del procedimento. Tale termine sarebbe ampiamente decorso.

Sarebbe ugualmente decorso il termine per il procedimento di autorizzazione unica, tenuto anche conto del fatto che, in caso di VIA regionale, l'inerzia dell'amministrazione non potrebbe impedire la prosecuzione e la conclusione dei lavori della conferenza di servizi.

La ricorrente ha concluso chiedendo che sia accertata l'illegittimità del silenzio serbato dagli Uffici della Regione Calabria sull'istanza di autorizzazione e che sia nominato fin d'ora un commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia, con vittoria di spese.

La giurisprudenza riconosce in capo al soggetto che ha presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico l'interesse alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, la cui conclusione è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, ai sensi dell'art. 26, d.lgs. n. 152 del 2006. La stessa giurisprudenza ha precisato, altresì, che l'obbligo per l'amministrazione preposta di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle regioni e dagli enti delegati. A ciò consegue che l'inutile decorso del termine comporta la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento nel termine di legge (Tar Molise, 14 giugno 2013 n. 415; Tar Puglia, Bari, sez. I, 29 gennaio 2013 n. 109; Tar Puglia, Bari, sez. I, 15 novembre 2012 n. 1949).

Occorre, anzi, dar conto della giurisprudenza che afferma che la materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è permeata da principi di semplificazione e celerità procedimentale, che implicano certezza dei tempi di conclusione del procedimento autorizzatorio. Da qui l'assunto secondo il quale il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio include anche la fase necessaria alla valutazione di impatto ambientale, la quale resta inglobata all'interno dell'unico procedimento autorizzatorio di cui si discute (Tar Puglia, Lecce, sez. I, 19 ottobre 2011 n. 1823).

Nessun dubbio, comunque, che nel caso di specie, alla luce della ricostruzione sopra effettuata, siano abbondantemente trascorsi i termini per la pronuncia dei competenti uffici della Regione Calabria e che, pertanto, vi sia stata la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento nei termini previsti.

La violazione dei termini prescritti è riscontrabile anche rispetto al procedimento di autorizzazione unica.

L'art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che *"Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni"*. L'inutile decorso del termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell'azione amministrativa, che, come detto, assume in materia rilevanza pregnante, determina di per sé la violazione dell'obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990 (in materia, cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 23 aprile 2014 n. 1073).

Si tenga presente, al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2006 n. 364, ha specificato che il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 è espressione di un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo.

L'esercizio del potere sostitutivo spetta all'amministrazione stessa, trattandosi di unico complessivo procedimento.

Consegue a quanto sopra che, in accoglimento del ricorso proposto, deve essere dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria, che ha omesso di concludere i procedimenti in questione nei termini previsti, con conseguente ordine all'Amministrazione regionale di concludere i procedimenti stessi con provvedimento espresso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inerzia a tanto provvederà, nel termine di novanta giorni, ad istanza della parte interessata, il Commissario ad acta, nominato nella persona del Direttore Generale della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente, con facoltà di delega a funzionario dello stesso Ufficio.

Allo stato, fermo il diverso rito cui è soggetta la domanda diretta a ottenere il risarcimento del danno ovvero l'indennizzo da ritardo, il collegio ritiene di aderire all'orientamento che subordina la relativa domanda al perfezionamento e alla conclusione della vicenda cui segue il ritardo indennizzabile, con la conseguente inammissibilità della relativa domanda.

In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio vanno poste a carico della Regione Calabria, mentre vanno compensate nei confronti degli altri soggetti intimati.

Sulla Regione Calabria graverà anche il compenso del Commissario ad acta, laddove si renda necessario il suo intervento, che sarà liquidato con separata ordinanza sulla base di nota recante anche indicazione delle spese documentate.

(Omissis)